

Codice A1604A

D.D. 20 marzo 2017, n. 111

**Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione dell'area di salvaguardia della sorgente potabile denominata "Ischia", ubicata nel Comune di Dronero (CN) e gestita dall'Azienda Cuneese Dell'Acqua S.p.A. (A.C.D.A. S.p.A.).**

L'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 4 "*Cuneese*", d'intesa con il Comune di Dronero (CN) e con l'Azienda Cuneese Dell'Acqua S.p.A. (di seguito A.C.D.A. S.p.A.), ente gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale in questione, con nota in data 22 dicembre 2016, ha trasmesso la documentazione a supporto della proposta di definizione dell'area di salvaguardia della sorgente potabile denominata "*Ischia*", captazione costituita da cinque punti di presa distinti ed attigui ubicati nelle particelle catastali n. 837, 839 e 843 del foglio di mappa n. XL, censito al C.T. del medesimo Comune di Dronero.

La sorgente oggetto della presente indagine è posta in un'area prativa sviluppata a margine della pianura di fondovalle in Frazione Tetti, località Ischia del Comune di Dronero (CN); a tergo delle captazioni un pendio fortemente acclive separa il fondovalle dal settore terrazzato sovrastante; la scarpata è interessata da fitta copertura boschiva. Le captazioni hanno quota di circa 650 metri s.l.m. e sono situate al margine del fondovalle del Torrente Maira, in destra idrografica rispetto all'alveo principale del corso d'acqua lungo la fascia sub-pianeggiante più depressa prossima all'alveo.

La sorgente sarà utilizzata per l'approvvigionamento dell'acquedotto comunale di Dronero, attualmente preso in carico dall'A.C.D.A. S.p.A.; al momento non è collegata alla rete di distribuzione in quanto le altre risorse disponibili sono sufficienti al fabbisogno comunale senza necessità di pompaggio. Il gruppo di sorgenti sono state captate per risolvere eventuali carenze idriche ma necessitano di stazione di pompaggio per l'immissione in rete.

La sorgente è costituita da cinque punti di presa distinti ed attigui (*S21, S22, S23, S24, S25*) all'incirca allineati lungo l'orlo basale della scarpata, ognuno dei quali caratterizzato da un bottino di presa realizzato in cemento armato con porta di chiusura in ferro e opere di sostegno in massi da scogliera. Tali bottini sono rappresentati da gallerie drenanti con allungamento trasversale al versante, in buona parte interrati e poste direttamente a contatto con il substrato. L'interno dei locali dei bottini di presa è provvisto di un passaggio pedonale e di ispezione, affiancato da una canalina di raccolta delle acque filtrate dal vespaio, che termina con un pozzetto dissabbiatore dal quale partono le tubazioni di collegamento alla vasca di accumulo ed alla stazione di sollevamento. Il versante a monte in corrispondenza alla sorgente è costituito dai termini quaternari del complesso alluvionale costituente la pianura di fondovalle terrazzata e posta in destra al Torrente Maira, rappresentati da ghiaie e sabbie con ciottoli in matrice sabbioso siltosa cementati (conglomerati), affioranti lungo il settore di scarpata sviluppato subito a tergo delle captazioni.

Sulla base del calcolo del tempo di dimezzamento della portata massima annuale, la vulnerabilità intrinseca dell'acquifero alimentante la sorgente risulta essere bassa (Classe D), pertanto la proposta di definizione presentata individua l'area di salvaguardia come segue:

- zona di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 10 metri verso monte, 7,50 metri lateralmente e 2 metri verso valle, a partire dall'opera di presa di ciascuna sorgente; la zona di tutela assoluta risultante, di forma poligonale, corrisponde all'involuppo delle zone di tutela assoluta generate dalle cinque sorgenti, data la vicinanza reciproca delle stesse; la geometria dell'area, ad oggi già recintata, presenta allungamento trasversale al pendio di monte risultando perimetrata per lo più sulla base dei limiti catastali dei mappali coinvolti e

dell'effettiva situazione morfologica del settore di emergenza; valutandone l'estensione, si riscontra come le distanze esistenti tra i punti di captazioni più esterni e la recinzione rispettino effettivamente le dimensioni indicate dalla normativa; il perimetro segnato da tale recinzione è stato pertanto assunto come zona di tutela assoluta della sorgente;

- zona di rispetto ristretta, di forma trapezoidale, un'apertura laterale di 30° rispetto ai margini laterali della zona di tutela assoluta ed un'estensione verso monte pari a 200 metri a partire dalla sorgente; tale trapezoide è orientato parallelamente alla direzione media di deflusso sotterraneo.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nell'elaborato "*Allegato n. 3 – Proposta di definizione delle aree di salvaguardia – Sorgente Ischia nel Comune di Dronero – Delimitazione della zona di rispetto su base catastale – Scala 1:2.000*", agli atti con la documentazione trasmessa.

La proposta sopraindicata ricade totalmente nel territorio del Comune di Dronero (CN) che l'ha approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 134 del 18 agosto 2015.

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte – Dipartimento Territoriale di Cuneo (Piemonte Sud Ovest), con nota del 13 novembre 2015, ha considerato adeguata e conforme ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R, la proposta di definizione presentata, condividendo l'individuazione e la valutazione dei centri di rischio effettuata dal Proponente. Nella medesima nota, la stessa ARPA, ha segnalato che gli apporti idrici alle cinque emergenze appaiono influenzati, in parte, dalle infiltrazioni superficiali stagionali; a sostegno di ciò, sono correttamente portate in causa le irrigazioni estive sui suoli agrari della superficie piana immediatamente a monte della captazione. Ciò premesso, pur considerata l'assenza di veri e propri centri di pericolo all'interno dell'area di salvaguardia così come ridefinita, non si può escludere in futuro un contributo di contaminanti organici al chimismo delle acque sorgentizie, causato dalla lisciviazione dei suoli di monte ad opera delle acque di irrigazione o di quelle meteoriche incidenti sulla zona di rispetto. Si raccomanda sull'area così come ridefinita, pertanto, il rispetto del limite dei 170 kg/ha di azoto, limite tra l'altro imposto negli effluenti per il pascolo e la stabulazione del bestiame al punto n) del comma 4 dell'articolo 94 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

L'Azienda Sanitaria Locale CN1 di Cuneo, Mondovì e Savigliano – Dipartimento di Prevenzione – SC Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione – SIAN – Sede di Cuneo, con nota del 23 novembre 2015 ha evidenziato che al momento non è possibile esprimere il parere relativo al *giudizio di potabilità* e all'andamento storico della qualità delle acque prelevate dalla sorgente in esame poiché il *giudizio di potabilità conclusivo* relativo all'acqua della sorgente "*Ischia*" non è mai stato richiesto dal Gestore (Comune di Dronero prima e A.C.D.A. S.p.A. poi); l'acqua non poteva quindi essere destinata definitivamente al consumo umano mediante immissione in rete e non lo può essere ancora. Di conseguenza l'attività di controllo in carico all'ASL non è mai stata attivata e non è pertanto disponibile una serie storica di campionamenti ed analisi indicanti la qualità dell'acqua.

Nella medesima nota, la stessa ASL, specifica ad ogni buon conto quanto segue:

- il Comune di Dronero, con nota prot. n. 12167 del 12 dicembre 2006, richiese l'avvio del controllo preventivo di qualità dell'acqua della sorgente Ischia al fine di poterla successivamente destinare all'uso potabile;
- l'Azienda Sanitaria Locale CN1 avviò e concluse regolarmente i controlli di qualità preventivi, consistenti in quattro campionamenti stagionali che furono effettuati, rispettivamente, in data 18 dicembre 2006, 5 marzo 2007, 28 maggio 2007 e 9 luglio 2007 ed ebbero tutti un riscontro favorevole dal punto di vista microbiologico e chimico;

- successivamente il Sindaco di Dronero emise in autonomia le Ordinanze n. 1668 Reg. Ord. dell'11 luglio 2007 e n. 1679 Reg. Ord. del 3 agosto 2007 con le quali ordinava i lavori di captazione e di collegamento della sorgente "Ischia" alle infrastrutture comunali esistenti per motivi contingibili ed urgenti derivanti dalla persistente scarsità di restanti risorse in corso di utilizzo ed il conseguente stato di emergenza idrica per la popolazione, con potenziali rischi per la salute pubblica;
- a seguito di specifica richiesta del Comune di Dronero con nota prot. n. 9051 del 7 agosto 2007, la stessa ASL, valutata la situazione nel suo complesso ed espletati gli accertamenti del caso, soprattutto in considerazione del fatto che l'acqua della sorgente "Ischia" – comunque già studiata, analizzata e risultata di base idonea dal punto di vista chimico e idonea, a condizione di preventivo trattamento, per gli aspetti microbiologici – sarebbe risultata certamente igienicamente più sicura rispetto ad un qualsiasi altro intervento di approvvigionamento e distribuzione estemporaneamente fatto con cisterne, ritenne possibile rilasciare al medesimo Comune di Dronero:
  - in data 13 agosto 2007 – prot. n. 21144, un primo giudizio di potabilità provvisorio fino al 15 ottobre 2007 per la temporanea immissione in rete dell'acqua prelevata dalla sorgente "Ischia", previo adeguato ed efficace intervento di disinfezione ed installazione di adeguata impiantistica;
  - in data 16 novembre 2007 – prot. n. 29434 (a seguito di ulteriore richiesta dell'8 novembre 2007 – prot. 9165/07 del Comune di Dronero attestante il persistere dell'emergenza), un ulteriore giudizio di potabilità provvisorio fino al 31 dicembre 2007;
  - in data 7 febbraio 2008 – prot. 3448 (a seguito di nuova analoga richiesta del 29 gennaio 2008 – prot. 12267/07 del Comune di Dronero), un nuovo giudizio di potabilità provvisorio fino al 30 aprile 2008;
- dopo di allora non si è più saputo nulla riguardo alla sorgente "Ischia" .

In conformità a quanto previsto nell'Allegato B del Regolamento regionale 15/R del 2006, la documentazione presentata comprende la proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari per le particelle catastali a destinazione agricola ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia.

La classificazione dell'area di salvaguardia in presenza di captazioni da sorgenti prescinde dalla valutazione del suolo sotto l'aspetto protettivo ed il rischio di contaminazione della fonte di approvvigionamento idrico è funzionale unicamente alla vulnerabilità intrinseca dell'acquifero. Nel caso della sorgente "Ischia" i terreni sono classificati nella Classe D, caratterizzata da una bassa suscettibilità alla vulnerabilità.

Con la determinazione n. 505 del 2 novembre 2005 la Provincia di Cuneo ha autorizzato provvisoriamente il Comune di Dronero alla continuazione dell'esercizio della derivazione di acque sotterranee per uso potabile tramite la sorgente denominata "Ischia" ubicata nel medesimo Comune.

Successivamente, con la determinazione n. 2404 del 27 maggio 2011, la Provincia di Cuneo ha trasferito – ai sensi del Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R – la titolarità della concessione preferenziale di cui sopra all'Azienda Cuneese Dell'Acqua S.p.A., ente gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Dronero.

Ai sensi della vigente normativa in materia, é stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 3, in data 19 gennaio 2017.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che la proposta di definizione è conforme ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006 n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)".

Atteso che l'area di salvaguardia proposta è stata dimensionata attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Considerato che la sorgente potabile denominata "Ischia", ubicata nel Comune di Dronero (CN) e gestita dall'Azienda Cuneese Dell'Acqua S.p.A. (A.C.D.A. S.p.A.), dovrà essere inserita nel Programma di adeguamento delle captazioni esistenti dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 4 "Cuneese" ai sensi del comma 1 dell'articolo 9 del Regolamento 15/R del 2006.

Ritenuto che la proposta di definizione dell'area di salvaguardia può essere accolta a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico della captazione, nonché posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, che dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa al fine di garantire l'integrità delle relative opere;
- si effettuino interventi di manutenzione degli edifici di presa, della rete di distribuzione e di pulizia periodica delle opere di presa;
- si provveda alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità ricadente all'interno dell'area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della stessa area; nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture;
- si provveda alla verifica delle eventuali attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
- si provveda a mantenere puliti i versanti al fine di conservare la naturalità dei pendii racchiusi dalla captazione ed i sentieri e le piste forestali che attraversano l'area di salvaguardia;
- l'eventuale impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nella conduzione delle attività agricole sia effettuato in conformità alle indicazioni di cui al di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari, piano allegato all'istanza di definizione dell'area di salvaguardia stessa e sottoscritto dai conduttori delle particelle agricole ricadenti all'interno della medesima area.

Vista la documentazione presentata, redatta in conformità a quanto previsto nell'Allegato B del Regolamento regionale 15/R del 2006 e comprendente la Proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari relativa alle particelle catastali ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia, proposta, in parte sottoscritta dai conduttori delle particelle a

destinazione agricola, che dovrà altresì essere inviata sotto forma di comunicazione alla Provincia di Cuneo da tutti coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate;

dato atto che in assenza di una formale comunicazione alla Provincia di Cuneo del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari resta vietato lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari, fermo restando la conformità con quanto previsto dal Regolamento regionale 10/R del 2007 e s.m.i. in tema di utilizzazione degli effluenti zootecnici, in tutte le situazioni dove potrà risultare più restrittivo in applicazione del principio di precauzione;

ritenuto che le attività agricole insistenti sull'area di salvaguardia dovranno essere condotte in conformità alle disposizioni di legge secondo le previsioni del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari sopra richiamato;

vista la determinazione n. 505 del 2 novembre 2005 con la quale la Provincia di Cuneo ha autorizzato provvisoriamente il Comune di Dronero alla continuazione dell'esercizio della derivazione di acque sotterranee per uso potabile tramite la sorgente denominata "Ischia" ubicata nel medesimo Comune;

vista la successiva determinazione n. 2404 del 27 maggio 2011 con la quale la Provincia di Cuneo ha trasferito – ai sensi del Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R – la titolarità della concessione preferenziale di cui sopra all'Azienda Cuneese Dell'Acqua S.p.A., ente gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Dronero;

visto il verbale di deliberazione della Giunta Comunale di Dronero (CN) n. 134, in data 18 agosto 2015, di approvazione della proposta di definizione presentata;

vista la nota dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte – Dipartimento Territoriale di Cuneo (Piemonte Sud Ovest), in data 13 novembre 2015 – prot. n. 93229;

vista la nota dell'Azienda Sanitaria Locale CN1 di Cuneo, Mondovì e Savigliano – Dipartimento di Prevenzione – SC Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione – SIAN – Sede di Cuneo, in data 23 novembre 2015 – prot. n. 113493/P;

vista la nota dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 4 "Cuneese", in data 22 dicembre 2016 – prot. n. 2478, di trasmissione degli atti della proposta di definizione presentata;

vista la legge regionale 26 marzo 1990, n. 13, "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili" e successive modifiche ed integrazioni;

vista la legge regionale 30 aprile 1996, n. 22, "Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee" e successive modifiche ed integrazioni;

vista la legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13 (vigente dal 28/05/2012) "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti locali ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche" e successive modifiche ed integrazioni;

visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, “Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R, recante “Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R, recante “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e successive modifiche ed integrazioni;

visto l’articolo 94 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R, recante “Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento Regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R recante “Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e successive modifiche ed integrazioni;

visto l’articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

visto l’articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso,

*Il Dirigente*  
DETERMINA

- a) L’area di salvaguardia della sorgente potabile denominata “*Ischia*”, ubicata nel Comune di Dronero (CN) e gestita dall’Azienda Cuneese Dell’Acqua S.p.A. (A.C.D.A. S.p.A.), è definita come risulta nell’elaborato “*Allegato n. 3 – Proposta di definizione delle aree di salvaguardia – Sorgente Ischia nel Comune di Dronero – Delimitazione della zona di rispetto su base catastale – Scala 1:2.000*”, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale; tale elaborato, non in scala, è conforme all’originale depositato agli atti e verrà trasmesso tramite posta elettronica certificata ai soggetti interessati.
- b) Nell’area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d’uso definiti dagli articoli 4 e 6 del Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano*”, relativi rispettivamente alla zona di tutela assoluta ed alla zona di rispetto ristretta. Per quanto concerne le attività agricole interessanti l’area di salvaguardia, tenendo conto che i terreni coltivati ricadono in Classe D, la gestione dei fertilizzanti nelle zone di rispetto, ristretta

ed allargata, dovrà essere condotta mediante un accurato bilanciamento in funzione delle caratteristiche del suolo e delle asportazioni colturali prevedibili, con l'apporto di azoto ammesso entro il limite di 170 kg annui per ettaro dimostrabile tramite la compilazione del Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA). Pertanto, l'eventuale impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari da parte dei conduttori dei terreni agricoli ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia proposta dovrà essere effettuato in conformità alle disposizioni di legge e, in particolare, sulla base dello specifico Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari predisposto in conformità alle indicazioni della proposta di Piano allegata alla richiesta di definizione dell'area di salvaguardia che dovrà essere presentato, sotto forma di comunicazione, alla Provincia di Cuneo ai sensi dell'articolo 6, comma 7 del Regolamento regionale 15/R del 2006.

In particolare, è vietato il pascolamento di capi animali in tutta l'area e potranno essere utilizzati unicamente i prodotti fitosanitari ammessi dal Regolamento CCE n. 2091/1992 e s.m.i. relativo al metodo di coltivazione biologica.

Negli appezzamenti a "bosco" è assolutamente vietato l'impiego per scopi non agricoli di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione e l'intervento con mezzi chimici secondo le previsioni dell'articolo 2, comma 3, lettera c) del Decreto Legislativo del 18 maggio 2001 n. 227 "*Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*".

c) Il gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Dronero (CN) – A.C.D.A. S.p.A. – come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del Regolamento regionale 15/R del 2006, è altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del citato Regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:

- garantire che la zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, sia completamente dedicata alla gestione della risorsa al fine di garantire l'integrità delle relative opere; l'accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore (A.C.D.A. S.p.A.) ed alle autorità di controllo;
- effettuare interventi di manutenzione degli edifici di presa, della rete di distribuzione e di pulizia periodica delle opere di presa;
- ottenere dall'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio il giudizio di potabilità definitivo delle acque captate dalla sorgente come previsto dalle vigenti norme in materia.

d) A norma dell'articolo 8, comma 3 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è trasmessa, oltre che al proponente:

- alla Provincia di Cuneo per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Dronero – A.C.D.A. S.p.A. – per la tutela del punto di presa;
- alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;
- all'Azienda sanitaria locale;
- al Dipartimento dell'ARPA.

e) A norma dell'articolo 8, comma 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Provincia di Cuneo per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed al Comune di Dronero affinché lo stesso provveda a:

- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell'area di salvaguardia di cui al presente provvedimento, anche al fine di mantenere le condizioni di elevata naturalità dei versanti racchiusi dalla captazione ed i sentieri e le piste forestali che attraversano l'area di salvaguardia, così come previsto dall'articolo 8, comma 4 della legge regionale n. 13 del 20 gennaio 1997 (Vigente dal 28/05/2012);

- notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall'area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli;
- emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell'area di salvaguardia;
- verificare le condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità e dei piazzali ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della medesima area; nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture;
- verificare le eventuali attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione “*Amministrazione trasparente*”.

Il Dirigente del Settore  
*Arch. Paolo Mancin*